

17.00-17.45 Comunicazioni

Anna Liguori Università L'Orientale Napoli
La sentenza Nuhanovic

Gabriele della Morte Università Cattolica Milano
*Quale risposta offre il reato di negazionismo al genocidio?
Cinque argomenti critici*

Piero Sullo EIUC Venezia
The Rwandan Law on Genocide Ideology

Simona Pinton Università di Washington
Rimedi e vittime di genocidio

17.50-18.45 Discussione

8 febbraio
Sessione 4: **Tavola Rotonda**

Chairperson:
Massimo Raveri Università Ca' Foscari Venezia

9.15-10.15
Relazioni chairpersons delle giornate precedenti
Perissinotto, Picchio Forlati, Zagato

10.15 Apertura discussione

Primi interventi programmati:
M.L. Ciminelli Università Ca' Foscari Venezia
Bruce Leimsidor Università Ca' Foscari Venezia

12.30 Saluti conclusivi



Università
Ca' Foscari
Venezia



O L O K A U S T O S

con la collaborazione di



Per maggiori informazioni:
convegnestudir@unive.it
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=130850

IL GENOCIDIO. DECLINAZIONI E RISPOSTE DI INIZIO SECOLO

Università Ca' Foscari Venezia
Aula Baratto

6-8 Febbraio 2014

6 Febbraio

Sessione 1: **La nozione del genocidio**

Chairperson:

Luigi Perissinotto Direttore Dipartimento Filosofia e beni culturali, Università Ca' Foscari Venezia

14.15-15.00

Saluti e Presentazione del Convegno

Silvia Burini Prorettore alle Produzioni culturali e rapporti con le istituzioni scientifiche e culturali, Università Ca' Foscari Venezia

Luigi Perissinotto Direttore Dipartimento di Filosofia e beni culturali

Giuseppe Goisis Centro studi sui diritti umani (Cestudir)

Elide Pittarello Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace

Luigi Barbieri Centro pace, Comune di Venezia

Francesca Vianello Europe Direct, Comune di Venezia

Alberto D'Alessandro Direttore CoE Venezia

Giovanni De Martis Associazione Olokaustos

Alberto Brunori Rappresentante dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OACNUDH)

15.00-15.35

Marcello Flores Università di Siena
Il genocidio tra storia, diritto e politica

15.35-16.10

Iris Yasmin Barrios Aguilar Presidente Tribunal Primero de Sentencia penal, Città del Guatemala, Guatemala
La aplicación de la justicia en Guatemala. Análisis de un caso reciente

16.10-16.35 Coffee Break

16.35-17.10

Boghos Levon Zekian (già) Università Ca' Foscari Venezia
Sfature nella percezione della catastrofe genocidaria: il difficile rapporto dei superstiti con le vittime. Riflessioni a partire dal caso armeno

17.10-17.45

Alberto Melloni Università di Bologna
Tribunalizzazione della storia e nozione di genocidio

17.45-18.05 Comunicazioni

Sara De Vido Università Ca' Foscari Venezia
Sul dolus specialis del crimine di genocidio. Un'indagine oltre la responsabilità penale individuale

Leonardo Marcato Università Ca' Foscari Venezia
Il simbolo dell'Olocausto tra mito e rappresentazione

18.10-18.50 Discussione

7 febbraio

Sessione 2: **La prevenzione del genocidio**

Chairperson:

Maria Laura Picchio Forlati (già) Università di Padova, Presidente SIDI

9.30-10.05

Bruna Bianchi Università Ca' Foscari Venezia
I crimini contro l'umanità da l'Aja a Versailles (1899-1919)

10.05-10.40

Enzo Maria le Fevre Cervini Director for Research and Co-operation, Budapest Centre for the Prevention of Genocide and Mass Atrocities
La responsabilità di proteggere: dall'obbligo di intervento all'obbligo di prevenzione

10.40-11.05 Coffee Break

11.05-11.40

Edoardo Greppi Università Torino, Vice Presidente Istituto Internazionale di Diritto umanitario
L'intervento umanitario con finalità di prevenzione del genocidio?

11.40-12.35 Comunicazioni

Andrea Caligiuri Università di Macerata
Il sistema di prevenzione del genocidio nella Regione dei Grandi Laghi. Un modello per la cooperazione regionale?"

Giovanni De Martis Ass. Olokaustos

Riconoscere un genocidio: il caso Maji Maji

Alessandra Pietrobon Università di Padova
Il possibile intervento interpretativo della Corte internazionale di Giustizia quale ausilio alla prevenzione del genocidio

Aldo Ferrari Università Ca' Foscari Venezia
La recente storiografia del Caucaso meridionale. Un rischio genocidario?

Laura Candiotta Università Ca' Foscari Venezia
Il Dialogo socratico come prevenzione/risposta al genocidio. L'esperienza di Minna Specht

12-35-13.20 Discussione

13.20-14.50 Buffet

7 febbraio

Sessione 3: **La risposta al genocidio**

Chairperson:

Lauso Zagato Università Ca' Foscari Venezia, Direttore Cestudir

14.50-15.25

Flavia Lattanzi Università Roma 3, Giudice ICTY
La risposta delle Corti internazionali al crimine di genocidio

15.25-16.00

Luigi Tarca Università Ca' Foscari Venezia
Per un approccio filosofico alla questione del genocidio

16.00-16.25 Coffee Break

16.25-17.00

Serena Forlati Università Ferrara
"Genocidio e Convenzione europea dei diritti umani: quali obblighi per gli Stati parte?"

Bruna Bianchi, *I crimini contro l'umanità da l'Aja a Versailles (1899-1919)*

L'intervento prenderà le mosse dalla Convenzione dell'Aia del 1899 e si soffermerà sul *Preambolo* in cui si faceva riferimento alle "leggi dell'umanità". Ricostruirà poi brevemente la campagna umanitaria che ebbe una grandissima risonanza in Europa e negli Stati Uniti per i diritti del popolo congolese (1903-1908), l'unico genocidio nelle colonie a sollevare proteste a livello internazionale e in cui si parlò per la prima volta di "crimini contro l'umanità" e di "Corte internazionale di giustizia". Quando nel 1914 scoppiò la guerra l'espressione "diritti umani" era entrata nell'uso corrente e nelle coscienze e infatti, il 24 maggio 1915 nella loro dichiarazione congiunta, Francia, Gran Bretagna e Russia accusarono la Turchia di "crimini contro l'umanità" e minacciarono la punizione dei colpevoli.

L'ultima parte dell'intervento si soffermerà sul dibattito avvenuto a Versailles sulla questione dei crimini contro l'umanità che si concluse con la decisione di prendere in considerazione unicamente i crimini di guerra e con la negazione stessa dell'idea di umanità. Nella conclusione l'intervento cercherà di individuare le ragioni di un tale arretramento che impedì di riconoscere e punire il genocidio armeno.

ABSTRACT

IL SISTEMA DI PREVENZIONE DEL GENOCIDIO NELLA REGIONE DEI GRANDI LAGHI: UN MODELLO PER LA COOPERAZIONE REGIONALE?

Il 29 novembre 2006, gli Stati membri¹ della Conferenza internazionale sulla Regione dei Grandi Laghi (CIRGL) hanno sottoscritto un “Protocollo sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e di tutte le forme di discriminazione”. Ad oggi, questo sistema di prevenzione dei crimini internazionali rappresenta un *unicum* nel panorama della cooperazione regionale.

Gli Stati della CIRGL hanno predisposto uno strumento che sembra voler riorientare l'esercizio della sovranità nazionale al fine di realizzare una effettiva prevenzione dei crimini internazionali, attraverso la definizione di un quadro giuridico che, benché rispettoso degli obblighi internazionali assunti da ciascun contraente, delinea un *corpus* normativo, sostanziale e procedurale, ed una struttura organizzativa autonomi.

L'obiettivo della comunicazione è analizzare le norme del Protocollo nell'ottica di accertare in che misura la piena applicazione di questo testo normativo comporti il rispetto dell'obbligo di prevenire un genocidio contenuto nella Convenzione sul genocidio del 1948, alla luce dell'interpretazione che ne ha dato la Corte internazionale di giustizia nell'*Affare relativo all'applicazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio*.² La Corte ha, infatti, delineato l'obbligo di prevenire un genocidio come un obbligo di comportamento, in base al quale gli Stati devono mettere in opera tutti i mezzi che sono ragionevolmente a loro disposizione in vista di impedire, nella misura del possibile, la commissione di un genocidio.

Andrea Caligiuri
Ricercatore di Diritto internazionale,
Università degli Studi di Macerata
E-mail: andrea.caligiuri@unimc.it

¹ Angola, Burundi, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Repubblica del Congo, Ruanda, Tanzania, Uganda, Sudan e Zambia.

² Corte internazionale di giustizia, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, sentenza del 26 febbraio 2007, paragrafi 428-438.

***Dialogo socratico come prevenzione/risposta al genocidio.
L'esperienza di Minna Specht.***

Laura Candiotta

La comunicazione intende dimostrare la valenza del nesso che sussiste tra pratica filosofica e azione politica e, più specificamente, tra pratica filosofica e prevenzione/risposta al genocidio. Per affrontare questi due nuclei tematici mi confronterò con l'esperienza del dialogo socratico di Leonard Nelson e dei suoi discepoli Gustav Heckmann e Minna Specht.

Nelson, a partire dagli anni venti del secolo scorso, promosse tra i suoi studenti il dialogo socratico come pratica di libertà nei confronti del potere nazista allora nascente. A suo parere l'esercizio di un potere condiviso e collettivo all'interno di una pratica dialogica assumeva un carattere formativo. Intendo però soffermarmi specialmente sulla figura dell'allieva Minna Specht perché a mio parere la sua esperienza è una diretta testimonianza di come un'educazione dialogica possa essere un'azione politica. La Specht infatti fece politica, in anni di resistenza in esilio, mediante l'educazione filosofica. Minna Specht intese che negli anni del nazionalsocialismo non era possibile fare politica diretta ma che era necessario creare quei contesti amicali all'interno dei quali si potesse formare, grazie alla filosofia, una nuova generazione politica; fondò quindi scuole di vita prima in Germania, poi in Danimarca e in seguito in Gran Bretagna. Con la caduta del nazismo, ella configurò un modello educativo per quei bambini che avevano vissuto l'esperienza della seconda guerra mondiale, lavorando fino al 1959 per l'Unesco.

Potremmo quindi così formulare le domande che a nostro parere orientarono la vita di Minna Specht nel dopoguerra: “come educare dopo il totalitarismo?”, “Come avere ancora fiducia nella ragione e nella capacità dell'uomo dopo gli orrori del genocidio?”. Queste domande, con un carattere più semplice e pragmatico, ricordano la domanda metafisica posta da Hans Jonas: “Come è possibile pensare a un Dio dopo Auschwitz?”

L'esperienza filosofica di Minna Specht può quindi essere intesa, al contempo, sia come azione preventiva sia come risposta al genocidio.

L'analisi dei nuclei tematici oggetto della comunicazione conduce quindi ad una proposta operativa: intendere il dialogo socratico (e con esso anche altre forme di pratica filosofica¹) come strumento atto a sviluppare negli individui e nelle comunità quelle capacità necessarie al riconoscimento dell'altro, alla fiducia nel genere umano e all'apertura alla differenza, ma anche al riconoscimento dei condizionamenti e delle dinamiche di potere in vista di una ricerca condivisa di strategie di intervento.

1 Cf. per esempio la *Philosophy for Community*, il Teatro dell'Oppresso, *Photo Voice*.

La soppressione dell'alterità culturale: prassi e declinazioni terminologiche

Solo alcune figure della differenza culturale sono espressamente citate nella definizione di genocidio della Convenzione del 1948 («race, ethnicity, religion, and nationality»), così come non sono inventariate tutte le forme di violenza e oppressione che possono portare alla distruzione di un «gruppo», la cui estensione resta altresì indefinita. Per molti studiosi si tratta di un costrutto culturale la cui storicità esige oggi una revisione. Se è innegabile che il più grande genocidio della storia sia occorso nei primi decenni dopo la Scoperta, si tende a dimenticare che il genocidio “culturale” dei nativi americani, come di altri gruppi indigeni, è continuato in modo massivo fino al Novecento, nel silenzio anche degli antropologi, e continua, in modo per lo più “invisibile” (Scheper-Hughes), tutt’oggi. Perfino nella contrapposizione tra *barbarie* e *civiltà* di Hannah Arendt riecheggia la figura più fondamentale dell’alterità antropologica che il pensiero occidentale abbia mai elaborato: una *relazione di eccezione* (Agamben), la cui logica di “esclusione inclusiva” – identica, peraltro, a quella dell’*opposizione gerarchica* (Dumont) – si rintraccia nelle varie forme pratiche in cui, tuttora, lo stato di eccezione si declina. Uno stato *sui generis* che fonda anche il paradossale *diritto* (aborigeno) così chiamato, un «diritto che appartiene senza appartenere al genere del “diritto”» (Bracken).

Riconoscere un genocidio: il caso Maji Maji

Giovanni De Martis

Tra il 1905 ed il 1907 nell'Africa Orientale Tedesca (l'attuale Tanzania) esplose un conflitto che prese il nome di "Rivolta Maji Maji". Secondo le autorità tedesche, nei due anni di combattimenti, persero la vita 75.000 persone. Gli studi successivi hanno dimostrato questa cifra ben al di sotto della realtà ed hanno concluso che le perdite raggiunsero le 250.000 unità. Tecnicamente la rivolta non è mai stata definita come genocidio ma è stata considerata una delle tante, spaventose guerre coloniali. Tuttavia uno studio più attento degli avvenimenti precedenti e successivi alla rivolta, consente di riconoscere lo scoppio della violenza come la conseguenza di un genocidio culturale condotto dalle autorità coloniali tedesche. Il rapido e brutale mutamento dell'economia, l'introduzione di provvedimenti amministrativi in grado di scuotere dalle fondamenta gli usi e i costumi, condussero la popolazione a scegliere tra la rivolta armata e la distruzione identitaria. Il carattere di reazione ad una attività genocidaria è messo particolarmente in luce dal ruolo che le donne svolsero nell'intera vicenda. La storia della "Rivolta Maji Maji" consente di comprendere meglio le dinamiche degli atti genocidari che, per le loro caratteristiche, sembrano apparentemente sottrarsi alla definizione classica di genocidio.

Sul *Dolus Specialis* del crimine di genocidio. Un'indagine oltre la responsabilità penale individuale

Sara De Vido
Ricercatore di Diritto internazionale
Università Ca' Foscari Venezia

Abstract

La presente comunicazione si propone di analizzare criticamente la *mens rea* del crimine di genocidio e di complicità in genocidio, con riferimento a tre possibili perpetratori: individui, imprese transnazionali, Stato.

L'indagine muove invero dall'individuazione dei possibili attori di atti qualificabili come genocidio o complicità in genocidio. In altri termini, "chi" o "quali entità" compiono atti di genocidio? Evidentemente gli individui, in genere organi *de jure* o *de facto* dello Stato, possono essere ritenuti responsabili penalmente per il compimento di siffatti atti. Tuttavia, sebbene i giudici del tribunale militare di Norimberga abbiano sostenuto che "*crimes against international law are committed by men, not by abstract entities, and only by punishing individuals who commit such crimes can the provisions of International law be enforced*", altri attori possono macchiarsi del crimine in parola. Lo Stato, innanzitutto, come sostenuto dalla Corte internazionale di Giustizia (CIG) nella sentenza del caso *Bosnia c. Serbia* del 2007. Inoltre, in particolare per quanto concerne ipotesi di complicità o di "aiding and abetting", le imprese, soprattutto transnazionali, possono "aiutare" o fornire mezzi alle autorità del governo in cui operano per compiere atti qualificabili come genocidio.

Per accertare l'esistenza del crimine di genocidio, oltre all'*actus reus* interpretato dalla giurisprudenza internazionale in modo estensivo includendovi anche comportamenti lesivi non contemplati dalla convenzione quali lo stupro, è indispensabile provare l'esistenza dell'intento specifico, o *dolus specialis*, o *specific intent* (tali espressioni, pur con qualche sfumatura dovuta all'ordinamento di provenienza del termine, possono ritenersi equivalenti ai nostri fini). La complessità della nozione di "intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso", come risulta dalla definizione della Convenzione ONU del 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, ha portato ad una vasta, e talvolta non del tutto lineare, giurisprudenza internazionale ed interna. Con questa comunicazione si intendono fornire alcuni spunti critici sui confini della nozione di *specific intent*, propria del diritto penale, nel quadro dell'accertamento della responsabilità penale individuale per genocidio alla luce della giurisprudenza dei tribunali penali internazionali. Ci si interrogherà anche sulla necessità dell'esistenza o meno di un "piano" o una "politica" genocidaria dello Stato per accertare la responsabilità del singolo. Diversa, chiaramente, è la *mens rea* quando l'accusa è di complicità in genocidio, che la giurisprudenza internazionale ha posto sullo stesso piano dell'"aiding and abetting". La ricerca dello *specific intent*, oltremodo complessa nel diritto penale internazionale, risulta ancora più difficile qualora ci si interroghi sul se lo Stato possa essere responsabile sul piano internazionale per crimine di genocidio o complicità in genocidio. L'analisi della sentenza della CIG nel caso *Bosnia c. Serbia* sarà utilizzata per rispondere a questo quesito dibattuto in dottrina.

Con riferimento alle imprese transnazionali, i tribunali penali internazionali non hanno competenza a giudicare siffatte entità. L'assenza di una giurisdizione penale internazionale non deve tuttavia "esonerare" le imprese dal rispetto dei diritti umani, in particolare il divieto di *gross violations*. I tribunali interni entrano dunque in gioco. Le imprese transnazionali possono essere giudicate davanti a giudici domestici per violazioni del diritto interno o anche del diritto internazionale. Nella nostra indagine sull'elemento soggettivo, poiché le imprese transnazionali "aiutano" più che commettono direttamente atti di genocidio, non rileva tanto il *dolus specialis* quanto la conoscenza del *dolus specialis* dei principali perpetratori. Si proporranno alcuni esempi tratti dalla giurisprudenza interna, ad esempio l'applicazione, in ambito di responsabilità civile, dell'*Alien Tort Claims Act* negli Stati Uniti.

Gabriele Della Morte –

**Abstract per la conferenza: Il genocidio: declinazioni e risposte di inizio secolo.
Sessione suggerita: la terza (dedicata alla “risposta”).**

Quale risposta offre, il reato di negazionismo, al genocidio ?

Cinque argomenti critici

Le idee, anche peggiori, si combattono con le idee, possibilmente le migliori. È in virtù di tale convincimento che sono contrario alle ultime proposte dirette ad introdurre un reato di negazionismo – il cui ambito di applicazione si estende in primo luogo al crimine di genocidio – in Italia. Sinteticamente, tale posizione è fondata su cinque argomenti (sui quali è in corso uno studio di approfondimento).

1. Occorre distinguere la figura del giudice da quella dello storico. Si tratta della critica più nota far *passare in giudicato la storia* significa contribuire alla creazione di una verità unica, immutabile, fabbricata, peraltro, con i rigidi strumenti del diritto. Si consideri, *ex multis*, il tema delle prove: il giudice – diversamente dallo storico – può utilizzare solo quelle ammissibili in giudizio, e questo comporta una *verità di prospettiva* decisamente meno ampia.

2. Il secondo argomento, già meno esplorato del primo, concerne l’altrettanto necessaria distinzione tra il giudice e il legislatore. Riferendoci ai progetti presentati nel corso degli ultimi due anni in Italia e cioè, rispettivamente, ai d.d.l. [8 ottobre 2012 n. 3511](#); [15 marzo 2013 n. 54](#); e [16 ottobre 2013 n. 54-A](#), quello che tali disegni non spiegano – e che invece meriterebbe un’adeguata puntualizzazione – è *chi* avrà il potere di accertare. Se s’intende attribuire tale potere al legislatore, occorre rammentare che proprio di recente il *Conseil constitutionnel français* ha sancito, con una [decisione del 28 febbraio 2012](#), l’incostituzionalità di una norma che considerava ‘innegabili’ i soli genocidi certificati dalla legge. Se s’intende attribuirlo al giudice, occorre specificare *quale*. Anche ammesso (e non concesso!) che esista una definizione pacifica per ciascuno dei crimini contemplati nei progetti summenzionati (si pensi al caso dell’aggressione, o ancora al terrorismo), quale giudice sarà dotato di tale delicato compito? Quello internazionale, sempre che ne esista uno competente per il caso di specie? O quello interno, lontano miglia, e talvolta anche decenni, dalle scene invocate in giudizio?

3. Il terzo argomento è ispirato alle critiche mosse dalla dottrina penalistica. La contestazione maggiore è quella per cui simili reati rappresentano espressioni di ‘diritto penale simbolico’, il quale «fa male, prima di tutto, proprio ai simboli che usa» (così l’Unione delle Camere penali italiane in un appello lanciato sul relativo [sito](#)). Si prenda, come esempio di quanto considerato, l’ultimo progetto di legge italiano, quello del 16 ottobre 2013. In esso il reato non è configurato all’interno dello schema

dell'istigazione, nonostante – [come è stato osservato](#) – sia questo «il parametro costituzionale di compatibilità, secondo risalenti insegnamenti della nostra Corte Costituzionale».

4. Ancora, e veniamo al quarto punto, introdurre questo tipo di reato significa esporsi al rischio dell'eterogenesi dei fini. Istruire un processo per condannare i negazionisti non fa che rendere pubbliche le relative tesi, e quindi non più solo discutibili, ma *discusse*: esattamente quanto si intendeva evitare. La storia del negazionismo abbonda di tali esempi: trascinare in tribunale i negazionisti ha significato per lo più offrire loro una tribuna.

5. L'ultimo aspetto che merita attenzione è relativo ai profili internazionalistici. A tale riguardo diverse considerazioni si impongono. Innanzitutto, occorre specificare che la [decisione del Consiglio dell'Unione europea del 28 novembre 2008](#), alla quale i progetti italiani rimandano, non domanda di introdurre *la* fattispecie oggi dibattuta in Parlamento, ma una diversa, punita con due anni in meno, e che contempla un più marcato elemento di pericolo (facendo riferimento a comportamenti che «siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all'odio nei confronti di tale gruppo o membro», cfr. *ivi*, art. 1, par. 1 lett. *c* e *d*).

Inoltre, se si volge lo sguardo alla ricostruzione di principi generali, dall'esame delle legislazioni nazionali non si evince alcun indirizzo unitario, e tali divergenze appaiono accentuate dal fatto che le 'tecniche di bilanciamento' adoperate dalle Corti costituzionali e dagli organi internazionali di tutela dei diritti umani... mutano sensibilmente se si tratta di negazionismo concernente l'olocausto o in altri casi. Per un esempio di quanto asserito sia sufficiente confrontare l'orientamento della Corte europea dei diritti umani nei due casi [Garaduy c. Francia](#) (decisione del 24 giugno 2003) e [Perinçek c. Suisse](#) (sentenza del 13 dicembre 2013). Se nel 2003 l'orientamento è stato quello di ritenere legittima una condanna per negazionismo (concernente l'olocausto), dieci anni dopo (occupandosi del genocidio armeno) la medesima Corte ha ritenuto che simili restrizioni della libertà di espressione non siano necessarie in una società democratica.

In conclusione, i pochi elementi concordi di una prassi così poco omogenea concernono il solo diniego dell'olocausto e sono compiuti per lo più attraverso il ricorso a strumenti di *soft law* (come nel caso della [Risoluzione 255/61](#) dell'Assemblea Generale ONU del 2007, che tuttavia non richiede l'introduzione di un reato, ma solo di rigettare *unreservedly* ogni negazione dell'olocausto come 'evento storico'). Eppure, circoscrivere in tale modo l'ambito applicativo di una norma significa – in ultima istanza – de-attualizzarla, appiattendolo la tutela penale ad una funzione di mero 'guardiano della storia'.

Quid juris? Aprirsi ad una nozione ampia di negazionismo (esponendosi al rischio di una successiva censura da parte di un organo di garanzia internazionale)? Optare per una nozione ristretta (con l'evidente pericolo di una deriva storico-simbolica)? O ancora – come qui suggerito – non optare per nessuna di queste opzioni (lasciando il diritto *indifferente* ai negazionisti, a meno che costoro non compiano condotte altrimenti rilevanti sotto il profilo penale)?

Il dibattito è aperto, e su di esso sono chiamati ad esprimersi gli esperti di diverse discipline (in primo luogo gli storici, e in seguito i penalisti, i costituzionalisti e gli internazionalisti).

Aldo Ferrari – Università Ca' Foscari di Venezia

La recente storiografia del Caucaso meridionale. Un rischio genocidiario?

Abstract

Questa breve comunicazione intende mostrare come la scrittura della storia negli stati del Caucaso meridionale emersi dalla dissoluzione dell'URSS presenti anche delle caratteristiche fortemente negative. La sempre più intensa connotazione nazionalistica di questa storiografia tende infatti a rivendicare in maniera esclusiva e *ab initio* il diritto del proprio stato al possesso esclusivo di un determinato territorio, negando ogni validità alle ragioni dei popoli confinanti e delle minoranze etniche interne, sino ad assumere in alcuni casi una valenza almeno tendenzialmente genocidiaria.

Genocidio e Convenzione europea dei diritti umani

Serena Forlati

Il crimine di genocidio si pone in antitesi radicale con il sistema di valori sotteso alla Convenzione europea dei diritti umani. Gli atti di genocidio individuati dall'art. II della Convenzione del 1948 sono, se attribuibili allo Stato, anche incompatibili con specifiche disposizioni della CEDU. La CEDU non costituisce però, sotto questo aspetto, una semplice duplicazione degli impegni assunti sulla base della Convenzione del 1948 per gli Stati che siano vincolati ad entrambi gli strumenti – ciò non solo perché la CEDU consente alle vittime o ai loro familiari di far valere direttamente la violazione degli obblighi assunti da parte degli Stati contraenti.

Infatti, la portata delle disposizioni CEDU consente di superare i limiti propri della definizione di genocidio contenuta nell'art. II della Convenzione del 1948 (ad esempio quelli connessi al dolo speciale); qualunque lesione di diritti fundamentalissimi, anche se non ascrivibile direttamente allo Stato sotto la cui giurisdizione essa si verifica, impone a tale Stato una serie di obblighi positivi di reazione – segnatamente, la conduzione di un'inchiesta indipendente ed efficace, tesa all'accertamento dei fatti e di eventuali responsabilità, in vista dell'irrogazione di sanzioni dissuasive. La specifica gravità del genocidio (e di altri crimini imprescrittibili secondo il diritto internazionale) influisce invece sulla portata temporale degli obblighi procedurali di cui sopra, che possono sussistere anche per eventi precedenti l'entrata in vigore della CEDU per lo Stato interessato (*Silih c. Slovenia*) purché tali eventi non precedano la data di adozione della Convenzione (*Janowiec c. Polonia*).

Rispetto a Stati diversi da quello sotto la cui giurisdizione è stato commesso il genocidio, la CEDU consente l'esercizio della giurisdizione penale universale (*Jorgic c. Germania*); può poi essere prospettato un obbligo di prestare assistenza giudiziaria ad altri Stati che intendano esercitare tale giurisdizione.

In entrambe le situazioni, la risposta degli Stati al crimine di genocidio deve comunque essere rispettosa delle garanzie previste dalla CEDU.

The Cambodian genocide and the culture of impunity

Bruce Leimsidor, Università Ca' Foscari

In Cambodia, in less than four years, from April 1975, to January 1979, the Khmer Rouge, in a fanatical and brutal attempt to establish a pre- industrial agrarian society, conducted a genocide that resulted in the deaths of almost two million of its own people--- nearly one fourth of Cambodia's population--- through murder, torture, starvation, disease and overwork. Although its atrocities have been carefully documented, and there can be no doubt as to the existence of the crimes and their scope, the Cambodian genocide remains one of the few modern mass crimes against humanity for which there has been no serious attempt, either on the national or international level, to punish the perpetrators. Some 35 years after the fall of the regime, only one of the perpetrators has been tried, convicted, and is currently in jail. Two more have been arrested, but it is doubtful whether their trials will ever be completed, and it seems almost certain that there will be no further arrests.

Strangely enough, there seems to be little sense of outrage in Cambodia that almost all of the perpetrators have been able to live out their lives in liberty. How did this abrogation of justice happen; how does it persist; and how does one account for the widespread indifference of much of the Cambodian populace?

On May 18, 2013, Kem Sokha, the acting president of Cambodia's major opposition party, the Cambodia National Rescue Party (CNRP), which perhaps would have won the July 2013 elections and unseated long time strongman Hun Sen had those elections corresponded to international standards, claimed that the Khmer Rouge's infamous prison, Tuol Sleng, or S-21, was nothing more than a Vietnamese sham, set up under the 1979-89 Vietnamese occupation, to defame Cambodia. He denied that this was the site, as has been internationally accepted and documented, of the torture and murder of 12,000 men, women, and children from 1975-79, under the Khmer Rouge.

The prison, in a former high school near downtown Phnom Penh, has been converted into a museum illustrating the atrocities that took place there. While the museum was created under the Vietnamese occupation, and its establishment was undoubtedly at least in part motivated by the Vietnamese occupiers' hostility to the Khmer Rouge, there is no doubt as to the prison's Khmer Rouge origins, what happened there, and who was responsible.

Kem Sokha's statement was considerably more than the Cambodian version of Holocaust denial by an eccentric politician. Although his party has distanced itself from his statement, both the statement itself and the party's position have played upon intense xenophobic attitudes and policies current against the country's 750,000 ethnic Vietnamese (5% of the population). This anti-Vietnamese xenophobia, stemming from traditional ethnic rivalries and resentment of the 10 year Vietnamese occupation, was an important plank in the party's platform in the July election. Moreover, Hun Sen, the Cambodian president, who the CNRP opposes, has strong Vietnamese associations, since he had defected to the Vietnamese in the 1970s, participated in the Vietnamese invasion of Cambodia, and was started on his political career by the Vietnamese occupiers. Hence, Kem Sokha's denial of the Khmer Rouge's responsibility for Tuol Sleng was a multifunctional political ploy in the campaign for the July 2013 Cambodian elections.

However, instead of simply deflating Kem Sokha's claim by providing ample evidence of Khmer Rouge responsibility, Hun Sen further politicized the issue by pushing through a vague and controversial law outlawing denial of Khmer Rouge responsibility for the atrocities during the 1975-79 period. Because of the vague nature of the law, not only Kem Sokha, but also other important opposition leaders could be subject to prosecution, given the CNRP's proclivity for blaming the Vietnamese for many of the atrocities committed during Khmer Rouge rule. Hence, Hun Sen's response was not aimed at furthering the historical accuracy of claims against the Khmer Rouge, but rather providing himself with a weapon with which he could further attack and gag the opposition. In short, in the run up to the July 2013 election, both sides were willing to exploit and distort the understanding of the tragedy of the Khmer Rouge period for political gain.

The extent to which the Cambodian populace truly believed Kem Sokha's contention of Khmer Rouge innocence and Vietnamese guilt cannot be accurately assessed. It is, however, quite likely that it did very little to harm, and may very well have helped the CNRP, since that party, with its very strong anti-Vietnamese stance, came very close, for the first time, to toppling Hun Sen in the July 2013 elections. This CNRP success suggests that not only for the political interests involved, but also for the Cambodian people in general, confronting the truth concerning the Khmer Rouge atrocities may have a much lower priority than the demonizing of their age old rivals, the Vietnamese.

This intense politicization of the Cambodian discourse surrounding the Khmer Rouge atrocities points out the chasm that separates international opinion concerning prosecution of

Khmer Rouge crimes and the priorities of the Cambodian populace. In 2006 a hybrid Cambodian/ UN tribunal was, after years of negotiations, set up in Phnom Penh to judge and punish the principal perpetrators of the Khmer Rouge atrocities. The expressed purpose of the Tribunal was to supply justice and emotional closure to the victims of the Cambodian genocide. It seems, however, that this closure is perhaps more important to the international community than it is to the Cambodian people.

Although the Tribunal has received a great deal of publicity within Cambodia, since its inception it has succeeded in judging and sentencing only one of the Khmer Rouge leaders, Comrade Duch, who was, in fact, the commandant of the very prison that Kem Sokha had claimed was simply a Vietnamese sham. Not only were the Tribunal's proceedings extremely careful; the accused, unlike all other Khmer Rouge leaders, fully confessed his crimes, leaving no reasonable doubt concerning the atrocities committed by the Khmer Rouge at that site. Evidently, to Kem Sokha and many of those who voted his party in July 2013, the entire proceedings of the Tribunal, and the closure that it is supposed to provide, were irrelevant and meaningless.

Moreover, it is also noteworthy that in his rebuttal to Kem Sokha, Hun Sen also did not refer to the Tribunal or Comrade Duch's trial, although in a more rational context, such a reference undoubtedly would have been useful. It would seem that from neither side of the Cambodian political spectrum are the Tribunal, and the closure and healing that is its primary goal, particularly important.

It is not surprising that Hun Sen failed to mention the Tribunal's work in a positive light. Although he, in June 1997, along with Prince Rannaridh, had requested help from the UN in setting up such a tribunal, its slow pace, and in fact, the extreme delay in setting it up in the first place, is a result of his overt blockage of its progress. But Hun Sen's original request to the UN had, in fact, little to do with justice and closure.

In 1997 the Khmer Rouge, almost two decades after its defeat by the Vietnamese, was still an important political and military force; it controlled substantial tracts of Cambodian territory along the Thai border, where it continued, to some degree, its reign of terror. In the early 1990s it even had an official headquarters behind the royal palace in Phnom Penh. It was begrudgingly assumed by the international community that the Khmer Rouge would ultimately play a role in subsequent Cambodian governments.

Although, by this time, the atrocities committed under its 1975-79 rule were widely recognized by the international community, the Khmer Rouge continued to occupy Cambodia's seat at the UN until 1993. Shockingly, the Khmer Rouge continued to have the support of the United States and China, mainly because Vietnam, who was the main force in combatting the Khmer Rouge, either directly or through a proxy Cambodian government, was a client state of the Soviet Union. Its influence waned internationally only after the demise of the USSR and the reconciliation between China and Vietnam.

In Cambodia, the Khmer Rouge was outlawed only in 1994 in a political move by Hun Sen, and even then over the strong objections of the king and the main candidate of the present opposition, Sam Rainsy, both of whom continued to see the Khmer Rouge as a bulwark against Vietnamese influence. Even in 1997, the Khmer Rouge continued to be a major threat to Hun Sen, motivating his original request for a Tribunal. Hun Sen's request for a Tribunal, therefore, had little to do with justice; it was essentially a part of his political strategy.

By the following year, 1998, however, the complexion of Cambodian politics had changed substantially. Pot Pot's death, factional squabbling among the Khmer Rouge, and major military defeats had resulted in large-scale capitulation of Khmer Rouge leaders and forces. Seizing the political advantage, Hun Sen rushed to embrace them, and incorporated several of them into his government. King Sihanouk, who had long supported the Khmer Rouge and, in fact, aided substantially in their coming to power in 1975, granted them amnesty. Shortly afterwards, Hun Sen made the famous statement to the effect that "We should dig a deep hole and bury the past."

In the interim, Hun Sen had also forced his co petitioner for a Tribunal, Prince Rannaridh, from power and into exile in a bloody coup where it is estimated that about 100 of Rannaridh's supporters were murdered. With many of the ex Khmer Rouge leaders in his government, Hun Sen had no longer any use for the Tribunal and has worked ever since to limit its effectiveness. Currently, only two Khmer Rouge leaders, Brother Number 2, Nuon Chea, and the former Khmer Rouge President, Khieu Samphan, are under indictment and standing trial. Hun Sen has made it clear that he will not permit any further indictments to move forward. Most commentators agree that he will succeed in blocking any further action by the Tribunal, and his move to halt further proceedings seems to have widespread public support.

The West, although it gives lip service to the Tribunal, underfunds it, and does not press the issue. It is hardly in the interests of the United States and its allies that their long term support

of the Khmer Rouge, stemming from their anti Vietnamese, anti Soviet policies, be put into the spotlight.

Even from the beginning there was never any serious discussion of establishing for Cambodia a tribunal similar to that in Nuremberg or in Arusha, much less the Gacaca hearings in Rwanda. Because of his political motivations, wanting to use the Tribunal to neutralize the power of the remnant Khmer Rouge leadership, Hun Sen was uninterested in prosecuting even the upper level rank and file. Only the leadership, where the Khmer Rouge's power lie, was his target.

Moreover, Hun Sen has a personal interest in blocking prosecution of mid level Khmer Rouge cadres since he himself held such a position with the Khmer Rouge until his defection to the Vietnamese in 1977. It has been convincingly alleged that he has considerable blood on his hands from that period. He defected to the Vietnamese not because of disaffection with the Khmer Rouge, but out of a fear, most likely justified, of being purged in one of the regime's periodic attacks of paranoia.

In addition, Hun Sen had and continues to have considerable support on blocking further trials from most regional and local officials, many of whom were also former Khmer Rouge cadres. The power of former Khmer Rouge cadres in contemporary Cambodian politics is not difficult to understand: The Khmer Rouge murdered those espousing even the slightest political opposition and most of the Cambodian educated class; an entire generation is left in which, with very few exceptions, the only people with even a minimal education who survived were those associated with the Khmer Rouge.

Hun Sen has claimed that action by the Tribunal indicting lower level leaders and mid level cadres would result in opening a civil war in Cambodia. While this threat may be simply rhetorical, it is the case that former Khmer Rouge cadres have considerable economic, in addition to political power. While it may not result in open civil war, moving legally against this social group may very well cause a good deal of havoc.

While there are genocide survivors' organizations and others in Cambodia that advocate for the further prosecution of the former Khmer Rouge, they are politically isolated and do not seem to represent substantial constituencies within the Cambodia populace. Many Cambodians who were themselves imprisoned and tortured under the Khmer Rouge, who nearly died from Khmer Rouge related starvation, disease, or overwork, or who lost loved

ones in the genocide, are willing to accept Hun Sen's suggestion of digging a deep hole and burying the past, or at least be satisfied with an essentially symbolic condemnation of a few Khmer Rouge leaders.

Some commentators have concluded that Cambodia's Theravada Buddhism, which condemns vengeance and prescribes retribution for evil in subsequent incarnations, has played a significant role in the development of this widespread acquiescence. Perhaps even more important, however, is the Cambodian populace's veneration of King Norodom Sihanouk; Cambodian veneration of the king is also thought to derive from the specific Cambodian (and Thai) version of Buddhism, in which the monarchy plays a significant role.

Sihanouk played an active role in bringing Pol Pot to power; at his urging, thousands of peasants joined the Khmer Rouge. Many commentators attribute the success of the Khmer Rouge directly to him. Sihanouk defended the Khmer Rouge even after they had put him under house arrest and killed several of his relatives and supporters. He defended them against the Vietnamese invaders, even though it was the Vietnamese who had freed him from house arrest, and he was instrumental in mobilizing international support for the Khmer Rouge against the occupiers. He successfully urged the UN's continuing recognition of the Khmer Rouge as the legitimate government of Cambodia not only during the Vietnamese occupation, which ended in 1989, but also for several years afterwards. Because of the Cambodian populace's veneration of their king, they accepted Sihanouk's linking of the Khmer Rouge with Cambodian national identity. Because of his god-like stature for Cambodians of all social classes, it is difficult for Cambodians, even for those who suffered at the Khmer Rouge's hands, to condemn them totally. Cambodians seldom speak of Khmer Rouge atrocities; they speak simply of "the events."

Whether it is Sihanouk's doing or not, it is undeniable that many, if not most Cambodians consider the Khmer Rouge as part of their own national identity. Many commentators of the Cambodian tragedy have noted that the Cambodian genocide differs substantially from the Armenian genocide, the Nazi Holocaust, the Rwandan genocide, the Yugoslav war crimes and crimes against humanity, and other devastating atrocities, in that ethnic and religious persecution--- against Sino Khmer, ethnic Vietnamese, Buddhists and Muslims--- played only a minor role in the overall Khmer Rouge program. Their plan to strip away the corruption of modern civilization and return Cambodia to the state of a primitive agrarian society was more about class oriented persecution than persecution of ethnic or religious minorities.

Even such categorization does not, however, hold firm. Like many other radical revolutionary

movements, the Khmer Rouge was extraordinarily purge prone, with a saturnian appetite for devouring its own children. Many of the victims of the Khmer Rouge prisons were originally Khmer Rouge prison guards of peasant stock, and as mentioned, Cambodia's president, Hun Sen himself, defected to the Vietnamese in 1977 to avoid being purged after having risen to a mid level position as a member of the Khmer Rouge. Even Pol Pot, the infamous Brother number 1, died under suspicious circumstances while imprisoned by an opposing Khmer Rouge faction. In fact, the line between victim and perpetrator was at times so vague that the UN's official term for the Cambodian tragedy was not "genocide" but rather "auto- genocide."

Moreover, in the mind of many Cambodians, there does not exist a clear delineation between the horrors of the Khmer Rouge regime of 1975-79 and the disastrous, if you will, crimes against humanity preceding, and to a certain extent, following it. The American bombing of Cambodia in conjunction with the Vietnam War, now understood to have begun in 1965 and lasting until 1973, killed at very least 100,000 Cambodian civilians (Some sources put the death toll as high as 750,000) and made over a million homeless. It also drove hundreds of thousands of Cambodian peasants into the arms of the Khmer Rouge, thus vastly increasing the support for radical faction that, at the beginning of the enterprise, had been only a negligible factor in Cambodian politics.

In addition, in 1970, Marshall Lon Nol deposed King Sihanouk, setting off a civil war that lasted until the Khmer Rouge take- over in April 1975. The Lon Nol government received strong US support since its anti communist, anti Vietnamese stance encouraged the continuing US saturation bombing of Cambodia. It is estimated that an additional 150,000 Cambodians died in that war. In the first days of their regime, the Khmer Rouge were greeted by many as heroes who rescued Cambodia from a painful civil war, although there were already reports of Khmer Rouge brutality in areas they had occupied in the provinces during that war.

It should also be remembered that it was the hated Vietnamese who finally ended Khmer Rouge rule in 1979. While the Cambodian government set up under the Vietnamese actually made some progress in rebuilding the country, it was hardly a paragon of human rights. Moreover, the Khmer Rouge were driven from power, but not defeated; they continued to hold substantial areas along the Thai border until the early 1990s. In order to urge their final capitulation, the current Hun Sen government and King Sihanouk granted many of them amnesty and incorporated them into the government.

Given this situation, it seems that apparent indifference of many Cambodians to prosecutions

of Khmer Rouge leaders and cadres cannot be simply ascribed to Cambodian culture. While cultural elements obviously do play a role, including a ready willingness to allow politicization of the discourse surrounding the Khmer Rouge period, an explanation must also take into account Cambodia's tragic modern history, much of which was determined by external forces outside of the Cambodian people's control.

Alcune considerazioni sulla sentenza della Corte suprema olandese nel caso Nuhanovic

Anna Liguori

Abstract

Il 6 settembre 2013 la Corte suprema olandese in due storiche sentenze - che hanno nella sostanza confermato quanto già affermato dalla Corte di appello dell'Aia nel 2011- ha ritenuto i Paesi Bassi, parte di un contingente delle NU, responsabili per la morte di tre musulmani bosniaci (e precisamente Ibro Nuhanovic e Muhamed Nuhanovic la prima sentenza; Rizo Mustafic, la seconda), uccisi durante il genocidio di Srebrenica. Nel presente contributo concentreremo l'analisi sulla sentenza relativa ai primi due, anche al fine di completare, con alcune osservazioni di carattere essenzialmente giuridico, la preziosa testimonianza di Hazan Nuhanovic, figlio e fratello delle vittime.

Le vittime sono state tra gli ultimi uomini a lasciare - contro la propria volontà -, il *compound* olandese di Potoc̆ari, il 13 luglio 2013, quando la notizia del genocidio in atto, i cui destinatari erano essenzialmente uomini tra i 16 e i 60, rendevano elevatissimo il rischio di morte (come puntualmente è avvenuto).

Tra i numerosi profili interessanti della sentenza, il presente contributo intende soffermarsi principalmente su due, e cioè:

1) il ragionamento seguito dalla Corte per quanto riguarda l'attribuzione della condotta illecita ai Paesi Bassi, parte di un contingente di peace – keeping delle Nazioni Unite: la Corte ammette infatti esplicitamente la possibilità di una *dual attribution*, già contemplata dalla Commissione di diritto internazionale (cfr. il punto 4 del commento introduttivo del secondo capitolo del progetto sulla responsabilità delle organizzazioni internazionali), nonché, in maniera implicita, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza *Al-Jedda c. Regno Unito* del 7 luglio 2011 (par. 80);

2) il riconoscimento di una responsabilità dei Paesi Bassi per violazione di un obbligo di prevenzione (l'analisi della Corte suprema si concentra, tuttavia, sugli art. 2 e 3 CEDU e 6 e 7 del Patto NU sui diritti civili e politici e Patto, e non esamina la questione alla luce dell'art. 1 della *Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio*).

La parte finale del contributo riguarderà in che misura e in quali casi i principi affermati dalla Corte suprema olandese potrebbero applicarsi alle altre vittime del genocidio di Srebrenica, nonché le possibili implicazioni di tale pronuncia in relazione a possibili future violazioni di obblighi di prevenzione del genocidio da parte di contingenti nazionali nell'ambito di operazioni sotto l'egida delle Nazioni Unite.

IL SIMBOLO DELL'OLOCAUSTO TRA MITO E RAPPRESENTAZIONE

Eventi del calibro e della potenza dei genocidi non possono essere trattati senza profonda riflessione, come testimoniano le molte pubblicazioni, i molti lavori ed il gran numero di persone che si sono occupate dell'analisi di questo fenomeno. Per forza ed impatto nella storia del novecento paradigma di questi orrori è divenuto, nella consapevolezza collettiva, l'Olocausto degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. La riflessione filosofica ha affrontato dalla sua particolare prospettiva questo tema, ed il saggio "La Rappresentazione Interdetta" di Jean-Luc Nancy ha trattato la possibilità della rappresentazione artistica della Shoah, cioè di un evento che in se stesso è strutturato per annullare ogni traccia della presenza della cultura ebraica. Muovendo dalle pagine di Nancy, si cercherà quindi di approcciare filosoficamente il problema che lui presenta attraverso le categorie di *mito* e *simbolo* proprie della riflessione di Raimon Panikkar; l'Olocausto del popolo ebraico, infatti, sarebbe in questa proposta un simbolo (in senso panikkariano) facente parte a tutti gli effetti del mito della contemporaneità. Qualsiasi riflessione sul genocidio come fenomeno, quindi, non può prescindere dalla presenza costante della tragedia della Shoah nello sguardo del contemporaneo.

Keywords: Raimon Panikkar, Jean-Luc Nancy, Olocausto, Genocidio, Shoah, Filosofia, Ermeneutica, "La Rappresentazione Interdetta", "Mito, Simbolo, Culto", Mito, Simbolo, Rappresentazione, Idolo.

Bibliografia:

Nancy, Jean-Luc, *La Rappresentazione Interdetta*, in Id, *Tre Saggi sull'Immagine*, Cronopio, Napoli 2007

Panikkar, Raimon, *Mito, Simbolo, Culto*, Jaca Book, Milano 2008

Leonardo Marcato, dottorando in filosofia presso l'Università Ca' Foscari di Venezia.

Il possibile intervento interpretativo della Corte Internazionale di Giustizia quale ausilio alla prevenzione del genocidio

Alessandra Pietrobon

La relazione che si propone tratta della possibilità di adire la corte internazionale di giustizia per ottenere l'interpretazione della convenzione sul genocidio, quando alcune condotte degli stati parte della stessa convenzione sollevino dei dubbi di conformità all'obbligo di prevenire il crimine. Tale possibilità si fonda sull'articolo IX della Convenzione, che prevede la giurisdizione della Corte, anche su ricorso unilaterale: giurisdizione che potrebbe essere dunque attivata da parte di tutti gli stati parte, che non abbiano presentato riserva allo stesso articolo IX.

La Corte potrebbe contribuire così a chiarire se alcune condotte possano essere in contrasto con la convenzione qualora implicino un'incitazione ad atti di genocidio, un'approvazione di un genocidio, la negazione della sua esistenza storica o dei suoi effetti, o anche il rifiuto persistente dell'accertamento dei fatti.

Avere una presa di posizione della Corte su questi punti potrebbe essere un importante elemento per poter individuare ed isolare in anticipo le condotte che potrebbero implicare una violazione della convenzione e ottenere un riallineamento dello Stato la cui condotta ponga problemi. La possibilità concreta di interpellare la Corte - se pur giuridicamente fondata - dipenderà in concreto dalla volontà politica degli Stati di farsi attori in un tale procedimento.

Rimedi e vittime di genocidio

Simona Pinton

A fronte di violazioni gravissime, per brutalità, estensione e sistematicità, del diritto internazionale dei diritti umani, primi tra i quali i genocidi, emerge con forza l'esigenza, anche nel diritto internazionale, di non trascurare la posizione e i bisogni delle vittime di quegli illeciti. L'emersione dei diritti oggi riconosciuti alle vittime, con particolare riferimento ai diritti processuali partecipativi e – soprattutto – al diritto alla riparazione per il pregiudizio subito in conseguenza di illeciti internazionali, è stata decisamente influenzata dalla dottrina dei diritti umani internazionalmente garantiti così come interpretata e plasmata dalle corti sui diritti umani e in particolare dalla Corte interamericana. Tale influenza si è misurata tanto sul terreno della elaborazione normativa, sia essa a carattere convenzionale vincolante, come nel caso dello statuto della CPI, o a carattere dichiarativo di soft law quale i *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, quanto sul terreno giurisprudenziale, nel dialogo tra le corti e nella circolazione dei precedenti giurisprudenziali. E' anche vero però che le nozioni e i meccanismi a cui si è approdati non sembrano tenere pienamente conto delle promesse di giustizia dalle quali sono state ispirati. Mi riferisco in particolare, da un lato, alla definizione di vittima del genocidio che non pare comprendere tutte le molteplici e a volte contrastanti voci e posizioni di coloro che direttamente o indirettamente sono stati coinvolti nel "crimine di tutti i crimini" e, dall'altro, al contenuto che la stessa riparazione dovrebbe assumere per garantire giustizia effettiva alle vittime.

È in questo quadro che va inserita una riflessione sul ruolo che la giustizia riparativa può svolgere nella elaborazione di sistemi di giustizia integrati rispetto al solo paradigma retributivo-giudiziario, sistemi che rendano le vittime di genocidio soddisfatte del tipo di partecipazione loro consentita nei meccanismi di accertamento e perseguimento dei gravi illeciti e della adeguata riparazione ottenuta, tanto materiale quanto immateriale, e consentano l'avvio di un cambiamento all'interno della società colpita dai crimini di diritto internazionale capace di assicurare che simili atrocità non si ripetano nel futuro. In particolare, interessa comprendere se una nozione di rimedi alle vittime di genocidio costruita attorno ai principi e ai valori che ispirano la giustizia riparativa (riconoscimento della vittima, riparazione del danno nella sua misura globale, auto responsabilizzazione del reo, coinvolgimento della comunità nel processo di riparazione, orientamento delle condotte attraverso il rafforzamento degli standard morali collettivi, contenimento del senso di allarme sociale) offre un valido mezzo al diritto internazionale di svolgere anche una funzione promozionale. Tale riflessione verrà condotta considerando i massacri compiuti dal regime dei Khmer Rouge in Cambogia e la situazione post-genocidio in Ruanda.

The Rwandan law on genocide ideology

Dr. Pietro Sullo

This paper aims at discussing the Rwandan Law 18/2008 on genocide ideology in the light of international human rights standards. In order to put the genocide ideology law in its context, a brief overview of the post-genocide scenario is sketched. Because of the influence that provisions restricting freedom of expression aimed at fighting negationism might exert on testimonies during genocide trials, particular attention is paid to the transitional justice strategies adopted in Rwanda. The law on the genocide ideology is finally assessed against the background provided by the measures implemented in some European countries to deal with the phenomenon of negationism.

Luigi Vero TARCA
(Università Ca' Foscari Venezia)

PER UN APPROCCIO FILOSOFICO ALLA QUESTIONE DEL GENOCIDIO

La filosofia, essendo rivelazione (*a-letheia*) del senso della realtà (cioè della realtà nella sua completezza), è testimonianza dell'intero, la dimensione per cui la realtà è salva rispetto al negativo (cioè integra). In quanto relativo all'intero, il sapere filosofico riguarda pure la parola che lo esprime e che in tal modo *compie* il positivo (il bene). L'esperienza filosofica si distingue perciò da ogni atteggiamento *negante* (*negativo*) nei confronti della realtà e quindi pure da ogni volontà di trasformare la realtà, nella misura in cui ciò implica una componente negativa. Per questo, l'atteggiamento filosofico nei confronti dei fenomeni negativi distingue la consapevolezza del male, e la sua comprensione, pure da ogni atto di condanna e di punizione.

A prima vista ciò, in relazione ai fenomeni estremi del male, quale è appunto il genocidio, fa apparire anomalo e inquietante lo sguardo filosofico. Tuttavia la sua valenza positiva si manifesta non solo nel fatto che esso si distingue pure da ogni forma di approvazione del male, ma anche e soprattutto nella circostanza che esso scaturisce dalla consapevolezza del paradossale e drammatico rovesciamento per il quale proprio il gesto intenzionato a impedire il male lo riproduce e lo intensifica. Solo la consapevolezza di tale rovesciamento consente di eluderlo, dal momento che esso insidia tutti i livelli del discorso riguardanti il male e quindi, nel nostro caso, il genocidio: dalla sua definizione (ove essa si configuri come *legittimazione* di interventi aggressivi), alla prevenzione (ove questa pretenda di *garantire* l'esclusione del male estremo), fino alla risposta (ove questa sia intesa come *necessità* della condanna, cioè del "danno").

Particolarmente esposta al rischio del rovesciamento si mostra l'identificazione di qualcosa *di* male (nel nostro caso: il genocidio) con *il* male stesso, perché ciò impedisce di cogliere quella continua metamorfosi del male che ne costituisce il carattere originario. Solo il riconoscimento del volto che assume oggi la malattia che nei secoli scorsi ha assunto la forma del genocidio può consentire agli umani di cogliere il senso anche-positivo dell'attuale situazione che invece, dal punto di vista negativo, appare, in forza dell'incredibile sviluppo tecnologico-militare, come il punto di approdo rigoroso e quindi il coronamento universale di quella logica dello sterminio da cui è segnata la vicenda umana.

BOGHOS LEVON ZEKIYAN

SFASATURE NELLA PERCEZIONE DELLA CATASTROFE GENOCIDARIA:
IL DIFFICILE RAPPORTO DEI SUPERSTITI CON LE VITTIME
Riflessioni a partire dal caso armeno

(RIASSUNTO)

Gabriele d'Annunzio annotava nel Libro d'Oro dei PP. Mechitaristi di San Lazzaro a Venezia: «Le più grandi cose nascono dal sangue. Il sangue dei martiri è l'aurora della nazione futura».

Le celebrazioni, nel 1965, del cinquantesimo anniversario del *Metz Yeghern*, il Genocidio armeno, per il popolo riscosso dallo shock dell'immane Tragedia, segnarono lo sviluppo di una nuova fase di consapevolezza identitaria. Stava maturando nella coscienza collettiva armena una consapevolezza della nazione quale fenice rediviva, trionfante sulla morte violenta che le si era voluto imporre, cui lo stesso martirio subito aveva iniettato nuova linfa. Erano gli anni in cui la *chanson* di Charles Aznavour risuonava irresistibile dai palcoscenici d'Europa, in cui la piccola Armenia, seppure dipendente, ma parte importante, con funzioni da protagonista, di uno dei più grandi imperi del momento, era essa stessa avviata a diventare un piccolo impero in molteplici campi dello scibile, dello sport, della musica.

Nel medesimo scorcio di tempo, e forse sotto l'impulso dei medesimi o analoghi fattori, maturavano pure nel subconscio collettivo armeno tendenze e motivazioni di altri generi, di cui alcuni in un rapporto diretto col Genocidio: così l'ondata di atti terroristici che prendevano di mira dei rappresentanti diplomatici della Turchia, fenomeno questo assopito da lunghi anni. Un altro fenomeno, sempre in rapporto diretto col Genocidio che cominciò a maturare in quegli anni e che, a differenza del terrorismo, continua ad occupare tuttora gli animi, i pensieri, le attività delle comunità armene, è la corsa al riconoscimento del Genocidio da parte degli Stati sovrani. Al tema del Genocidio ho dedicato negli anni scorsi più di un articolo, nel tentativo di analizzarne qualche aspetto che più di rado si fa oggetto di attenzione, ovvero cercando qualche nuovo approccio a tematiche più ampiamente dibattute. In questa sede mi concentrerò soprattutto sulla questione del riconoscimento nelle sue varie dimensioni e implicazioni, positive e negative. Spero che l'attualità e l'importanza di tale tematica possano risaltare un po' meglio al termine della presente disquisizione.

I riconoscimenti richiedono spesso degli sforzi estenuanti da parte delle comunità armene, in quanto devono sempre confrontarsi con la controgriffa del negazionismo governativo turco. Il politologo Alain Finkelkraut ha potuto parlare di una volontà di far impazzire gli armeni: «Mi pare che con questo non riconoscimento vogliano far impazzire gli armeni [...] Pensate un po' in quale stato mentale ci troveremmo noi ebrei, se dovessimo convincere ancor'oggi i tedeschi [...]».

E' questo probabilmente uno dei problemi più scottanti che i superstiti armeni devono affrontare. Ma se il negazionismo è, nel caso armeno, qualcosa di forse unico nel suo genere in situazioni di conflittualità tra nazioni, occorre pure chiedersi se non vi sia qualche fattore oltre i protagonisti che non renda ancora più ardua la soluzione. E' a queste domande che si cercherà di abbozzare un tentativo di risposta.

